

## AZIENDA SCUOLA

*Il ministero non ha precluso la strada della pensione ai docenti che ne abbiano i requisiti*

# Inidonei, tre strade e molti dubbi

***Non si sa come sarà regolata la mobilità intercompartimentale***

di Nicola Mondelli

L'inquadramento nei ruoli del personale Ata, in qualità di assistente amministrativo e assistente tecnico, dei docenti dichiarati inidonei allo svolgimento della funzione per motivi di salute (ma idonei ad altri compiti) potrà avvenire –in prima applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 12,13,14 e 15 - solo su domanda e non d'ufficio.

È quanto si ricava dall'analisi del decreto ministeriale n. 79 del 12 settembre 2011 e dalla nota ministeriale prot. n. 7121 di pari data (si veda ItaliaOggi di martedì scorso).



La predetta nota, in particolare, ha anche fissato al 21 settembre l'ultimo giorno utile per quanti vogliono presentare la domanda di inquadramento nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici del personale Ata.

Per effetto delle citate disposizioni ed in particolare di quanto prevede appunto il decreto n. 79, i docenti inidonei collocati fuori ruolo hanno a loro disposizione tre percorsi: a) presentare entro il 21 settembre domanda per essere inquadrato nei ruoli del personale Ata; b) presentare nei termini che saranno successivamente indicati istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale; c) chiedere di andare in pensione anticipata. L'assenza però di un quadro chiaro sul cosa accadrà in caso di assenza di disponibilità per il passaggio tra gli Ata e sul come sarà gestita la mobilità intercompartimentale allimenta i dubbi sul percorso che attende i circa 4 mila docenti inidonei.

### Domanda di inquadramento

Il docente che chiede di essere inquadrato nei predetti ruoli potrà ottenere l'inquadramento solo se nella provincia indicata nella domanda ci saranno posti vacanti e disponibili di assistente amministrativo o tecnico. In tal caso l'immissione in ruolo avrà decorrenza 1° settembre 2011. Per l'anno scolastico in corso gli verrà assegnata una sede di servizio provvisoria che, sembra di capire, dovrà essere raggiunta subito dopo l'assegnazione. Quella di titolarità sarà invece assegnata nel corso delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2012/2013.

### Stato giuridico ed economico

L'art. 4 del decreto ministeriale n. 79 dispone che con contratto a tempo indeterminato i docenti inidonei inquadrati nei ruoli dei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico mantengono il maggiore trattamento stipendiale in godimento all'atto del nuovo inquadramento per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

### Trasferimenti tra comparti

I docenti inidonei che non presentino la domanda, ovvero che pur avendola presentata non abbiano ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale Ata per carenza di posti disponibili, dovranno presentare una apposita istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale al fine di transitare obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non

economici e delle università. I termini e le modalità per la presentazione dell'istanza, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale, saranno definiti da un decreto ministeriale che dovrà essere emanare entro il 16 ottobre 2011. Così chi si affida a questa strada, non sa ancora come sarà regolata.

Tale istanza potrà essere presentata anche dai docenti che abbiano chiesto ed ottenuto (vedi lett. A) l'inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo o tecnico.

Nel contesto della mobilità intercompartimentale sarà riconosciuta la precedenza assoluta nelle sedi dell'amministrazione centrale e periferica del ministero dell'istruzione a favore del personale che alla data del 12 settembre 2011 abbia già prestato servizio, per almeno sei mesi di servizio effettivo in una delle medesime sedi. In tale caso costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio nei citati uffici.

Fino al momento dell'assegnazione della sede ottenuta nelle operazioni di mobilità intercompartimentale, i docenti inidonei non potranno, salvo diverse successive disposizioni peraltro improbabili, che continuare a prestare servizio nelle sedi attualmente occupate per lo svolgimento di altri compiti.

#### Cessazione dal servizio

Il più volte decreto ministeriale n. 79, dispone all'art. 4, che il personale di cui trattasi, se in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, può presentare istanza di cessazione dal servizio in qualsiasi momento. Tale cessazione sarà consentita anche in corso di anno scolastico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. L'ultimo capoverso dell'art. 4 dispone inoltre che il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui alle precedenti lett. A e B, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità della normativa vigente al momento della domanda.